



# Comune di GUARDAVALLE

(Provincia di Catanzaro)

Via R. Salerno n. 1 Guardavalle (CZ) C.A.P. 88065

Telefono 0967/82067 – Mail [protocollo@comune.guardavalle.cz.it](mailto:protocollo@comune.guardavalle.cz.it) – PEC [protocollo.guardavalle@asmepec.it](mailto:protocollo.guardavalle@asmepec.it)

## ORDINANZA N. 79 DEL 06/10/2022

### LIMITAZIONE CAPIENZA STADIO COMUNALE “NICOLA COSCIA”

#### IL SINDACO

**PREMESSO** che tra i diversi impianti sportivi che fanno parte del patrimonio di questo Ente è presente lo stadio comunale “Nicola Coscia”;

**PRESO ATTO** che per l’agibilità del suddetto impianto, oggetto in tempi recenti di lavori di ammodernamento, sono in corso le procedure finalizzate all’acquisizione di tutti i pareri previsti dalle vigenti disposizioni normative;

**CONSIDERATO** che nel territorio non sono presenti altri impianti simili dove poter svolgere la prevista attività sportiva (calcio);

**SENTITO** il Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva il quale, oltre a confermare che è in corso l’iter amministrativo finalizzato all’agibilità dell’impianto, ha espresso il proprio parere favorevole ritenendo che l’utilizzo della struttura possa avvenire in sicurezza;

**RITENUTO**, nelle more dell’espletamento di tutto l’iter amministrativo finalizzato all’agibilità dell’impianto, di dover adottare la presente Ordinanza al fine di consentire le manifestazioni sportive all’interno dello stadio comunale;

**RITENUTO INOLTRE**, anche nel rispetto delle vigenti normative di contrasto alla diffusione del virus COVID-19, di dover limitare la capienza della struttura riducendola dalle mille unità previste in progetto a cento;

**CONSIDERATO** infine che il presente provvedimento ha carattere di eccezionalità e viene adottato anche per prevenire problematiche legate al mancato utilizzo dell’impianto;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con particolare riferimento agli articoli 50 e 54;

**VISTA** la restante normativa in materia;

#### ORDINA

in via provvisoria, nelle more dell’espletamento dell’iter per l’ottenimento dell’agibilità, di limitare l’utilizzo dello stadio comunale Nicola Coscia fino ad una capienza massima di cento persone;  
la presenza in loco, per tutta la durata di ogni manifestazione sportiva, di un responsabile dell’impianto che dovrà essere nominato dall’utilizzatore della struttura e che dovrà vigilare sul rispetto di quanto ordinato con il presente provvedimento;

#### AVVERTE

che in caso di violazione a quanto stabilito con il presente provvedimento, saranno adottate tutte le azioni di tutela a carattere amministrativo e penale commesse alle infrazioni accertate;

**DISPONE**

che la presente venga pubblicata all'albo online dell'Ente e venga trasmessa per opportuna conoscenza:

- all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Catanzaro;
- al Comando Stazione Carabinieri di Guardavalle;
- al Comando di Polizia Municipale dell'Ente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Calabria entro 60 giorni dalla data di pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data.



**IL SINDACO  
GIUSEPPE USSIA**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2 D.Lgs n. 39/93